



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

**ACCORDO INTEGRATIVO DI SEDE UNICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE
PERSONALE DELLE AREE DELL'ANBSC**

Il giorno 26 del mese di febbraio dell'anno 2026, presso la sede di Roma dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito 'Agenzia' o 'ANBSC'), in via del Quirinale 28 e mediante videoconferenza, si sono incontrate la delegazione di parte pubblica dell'Ente e la delegazione di parte sindacale; in data 16 aprile 2026 sono state conclusivamente raccolte le sottoscrizioni delle delegazioni trattanti. In data **17 giugno 2026**, all'esito della certificazione favorevole degli organi di controllo, il testo viene sottoposto alla sottoscrizione definitiva delle parti.

VISTO il D.lgs. 165/2001, in particolare l'art. 40 comma 3-bis;

VISTO l'articolo 18 della legge n. 81/2017;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022;

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di sede unica dell'ANBSC del 19 luglio 2023;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2022-2024, sottoscritto in data 27 gennaio 2025 ed in particolare gli articoli 7, 13, 14 e 15;

LE PARTI CONCORDANO:

1. Il presente accordo integrativo del sopracitato CCNL 2022-2024 si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso l'ANBSC, concerne il periodo temporale 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2027 e gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNI di sede unica, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali del precedente CCNI, ove compatibili e non sostituite dalle previsioni del presente CCNI e/o da norme legislative, nei limiti del d.lgs.n 165/2001.

Articolo 1

Casi di Priorità per l'accesso al lavoro agile e al coworking

ANBSC - Prot. Interno N.0054398 del 25/06/2026

Criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera ae) del CCNL comparto Funzioni Centrali del 27 gennaio 2025: Priorità per l'accesso al lavoro agile e da remoto (coworking).

- 1) I casi in cui i lavoratori possono beneficiare di priorità nell'accesso al lavoro agile o al coworking sono i seguenti:
 - a) lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge n. 104/1992;
 - b) lavoratori di cui alla legge 106/2025;
 - c) lavoratori "caregivers familiari" ai sensi dell'art. 1, comma 255 della legge 205/2017;
 - d) lavoratori e lavoratrici con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità di cui all'art.3 comma 3 della legge n. 104/1992.
- 2) Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 1 lettere a) e b) i lavoratori che documentino, mediante certificazioni rilasciate da strutture sanitarie pubbliche, particolari personali esigenze di salute, anche temporanee;
- 3) Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 1 lettera c) i lavoratori che documentino, mediante certificazioni rilasciate da strutture sanitarie pubbliche, particolari e familiari (il coniuge, il convivente *more uxorio*, l'unito civilmente, il genitore, il figlio o la figlia, il fratello o la sorella) esigenze di salute, anche temporanee.
- 4) Lavoratori che prestino servizio in una sede distante oltre i 150 Km (andata e ritorno) dal luogo di residenza.

Articolo 2

Casi di estensione del numero di giornate rese in modalità agile

Casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile mediante accordo individuale ai sensi dell'articolo 38 del CCNL 2019-2021.

- a) Per il dipendente che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1, punto 1 lettere a) e b) e punto 2, con accordo individuale è possibile estendere il numero di giorni di attività resa in modalità agile;
- b) Per il dipendente che versi nelle condizioni previste dall'articolo 1, punto 1 lettere c) e d), e punto 3), con l'accordo individuale il numero delle giornate lavorative rese in modalità agile può essere esteso, sussistendo le condizioni per l'applicazione del lavoro agile,
- c) Per il dipendente di cui all'articolo 1, punto 4, con l'accordo individuale il numero delle giornate lavorative rese in modalità agile può essere esteso, sussistendo le condizioni per l'applicazione del lavoro agile.

Le ipotesi di cui ai commi precedenti non sono cumulabili tra loro.

Sottoscrizione

Il presente accordo si intende firmato dalle rappresentanze sindacali non appena perverrà all'indirizzo **agenzia.nazionale@pec.anbisc.it** o, in caso di difficoltà *relazionisindacali@anbisc.it*, la conferma della propria sottoscrizione, quindi, a fianco del nome del rappresentante sindacale verrà apposta la dicitura "FIRMATO".

Per l'Amministrazione

Per le Organizzazioni Sindacali

IL DIRETTORE

Prefetto Maria Rosaria LAGANÀ

CISL FP

Firmato

UIL PA

Firmato

CONFSAL UNSA

Firmato

FLP

Non firma

CONFINTESA FP

Firmato

La RSU

Firmato a maggioranza

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MARIA ROSARIA LAGANA'

3

In Data/On Date:

giovedì 25 giugno 2026 09:19:42